

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo AISA Srl, nel sito operativo di Via Alatri, 19 - 00171 Roma, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: VECCHIO

13A00154

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 ottobre 2012.

Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, ed 11, comma 1, inerente l'istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012 n. 4007 concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui al citato art. 11, ed in particolare, il comma 3 dell'art. 1 che rinvia, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la disciplina delle procedure, della modulistica e degli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza;

Ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzo delle somme disponibili per l'annualità 2011 da destinare ad «altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 4007 del 2012 richiamata, ovvero alle opere di rilevanza strategica per finalità di protezione civile, con particolare riferimento a quelle che, in caso di sisma, consentono l'evacuazione dalle zone disastrose, o che, in caso di crollo, ne potrebbero impedire la funzionalità;


Decreta:

Art. 1.

1. La disciplina prevista per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, è assimilabile a quella inerente agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione, individuata nella medesima ordinanza per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c) dell'ordinanza 4007/12 citata i ponti ed i viadotti appartenenti ad infrastrutture di trasporto urbano che servono o interferiscono le vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza e che insistono sui siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo, in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione può, in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907.

3. Il carattere di indifferibilità ed urgenza da attribuire alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato mediante verifica sismica eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14.1.2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche mediante l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento («Indici di rischio.xls»), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneità delle verifiche delle opere proposte.



4. Le richieste di cui al comma 3 sono istruite dalla Commissione Tecnica istituita con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 luglio 2011 rep. n. 3325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 16 luglio 2011.

5. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico è associato ad una vita nominale restante (1)(V_{NR}) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

(1) Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante «Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003», prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010.

6. Ciascuna Regione interessata, entro 3 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, invia al Dipartimento della Protezione Civile dati di cui al comma 3 e le ulteriori informazioni sintetizzate nel foglio elettronico di cui all'allegato 2. A seguito della definizione della graduatoria nazionale, la Commissione di cui al comma 4 potrà richiedere alle Regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 52

13A00168

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 27 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Treviso - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENINO ALTO-ADIGE TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e la Direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Vista la nota del 6 dicembre 2012, prot. n. 8573, del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio, con la quale si comunica il mancato funzionamento, dal giorno 3 dicembre 2012 al giorno 5 dicembre 2012, dei Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio è da attribuirsi a sostituzione del server censuario;

Vista la nota del Garante del Contribuente per il Veneto del 10 dicembre 2012, prot. n. 936/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Treviso - Territorio dal giorno 3 dicembre 2012 al giorno 5 dicembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 dicembre 2012

p. Il direttore regionale: CENTASSO

13A00153

